SENTENZA DELLA CORTE
27 aprile 1988 *

Nella causa 225/86,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Prozzillo, consigliere giuridico, e E. Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adelaïde,

convenuta,

avente ad oggetto la dichiarazione dell'inadempimento degli obblighi imposti dal trattato CEE alla Repubblica italiana per mancata esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa 166/82 (Commissione/Repubblica italiana, Racc. pag. 459) in materia di formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione,

LA CORTE,

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, O. Due, presidente di sezione, T. Koopmans, C. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: D. Louterman, amministratore

* Lingua processuale: l'italiano.

vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 21 ottobre 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 21 ottobre 1987,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 agosto 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non essendosi conformata alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 7 febbraio 1984 (causa 166/82, Commissione/Repubblica italiana, Racc. pag. 459), è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 171 del trattato.

2 Con detta sentenza la Corte aveva dichiarato che « adottando e mantenendo in vigore la legge 8 luglio 1975, n. 306, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in quanto l'art. 10 della legge predetta stabilisce che la regione convochi le parti interessate al fine di trattare la determinazione del prezzo del latte alla produzione e che il prezzo convenuto venga obbligatoriamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, nonché in quanto l'art. 11 stabilisce che, in mancanza di accordo, il prezzo venga determinato da una commissione nominata dal presidente della regione ».

3 Avendo ricevuto da parte della rappresentanza permanente della Repubblica italiana solo un telex 7 giugno 1984 con cui quest'ultima la informava che era in preparazione un nuovo testo di legge che avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte, il 1° luglio 1985 la Commissione inviava al governo italiano una lettera di diffida invitandolo a presentare osservazioni.

4 Poiché il governo italiano, in occasione di una riunione bilaterale svoltasi nel febbraio 1986, non era ancora apparso in grado di indicare la data in cui la nuova legge sarebbe entrata in vigore, il 13 maggio 1986 la Commissione gli trasmetteva il parere motivato ex art. 169 del trattato. In mancanza d'una risposta al parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

6 Il governo italiano ha chiarito che, per por fine all'inadempimento, aveva presentato in un primo tempo un emendamento a un disegno di legge già all'esame del Parlamento, emendamento che è poi stato ritirato per non ritardare l'approvazione del disegno di legge. Successivamente, un disegno di legge separato volto a metter fine all'inadempimento sarebbe stato presentato al Parlamento, approvato dalla Camera dei deputati nel febbraio del 1987 e trasmesso al Senato. La legge non sarebbe tuttavia stata adottata definitivamente a causa dello scioglimento anticipato delle camere.

7 L'agente del governo italiano ha informato la Corte, nel corso della fase orale del procedimento, che il disegno di legge era stato nuovamente presentato, nella nuova legislatura, l'8 ottobre 1987. Egli ha inoltre fatto presente che in seguito alla sentenza della Corte le regioni non hanno più fatto uso delle competenze loro attribuite dalla normativa la cui non conformità con il diritto comunitario è stata dichiarata da detta sentenza.

8 Come lo stesso governo italiano ha riconosciuto, una corretta esecuzione della sentenza della Corte 7 febbraio 1984 comporta l'abrogazione delle norme ivi censurate. L'inadempimento non cessa né per il disuso delle suddette norme né con la semplice presentazione al Parlamento italiano di un disegno di legge volto ad abrogarle.

9 Ai sensi dell'art. 171 del trattato, la Repubblica italiana era tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importava. Questo articolo non precisa il termine entro il quale devono essere adottati detti provvedimenti. Tuttavia, l'esecuzione di una sentenza deve essere iniziata immediatamente e portata a termine al più presto, il che non si è verificato nel caso di specie dato che sono già trascorsi diversi anni dalla pronuncia della sentenza di cui trattasi.

10 Per quel che riguarda i problemi d'iter parlamentare menzionati dal governo italiano, va rammentato che secondo una giurisprudenza costante uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni inerenti al suo ordinamento giuridico interno onde giustificare l'inosservanza degli obblighi impostigli dal diritto comunitario.

11 Si deve quindi constatare che la Repubblica italiana, non essendosi conformata alla sentenza della Corte 7 febbraio 1984 (causa 166/82, Commissione/Repubblica italiana, già citata), è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 171 del trattato.

Sulle spese

12 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **Non essendosi conformata alla sentenza della Corte 7 febbraio 1984 (causa 166/82, Commissione/Repubblica italiana, Racc. pag. 459), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 171 del trattato.**

2) **La Repubblica italiana è condannata alle spese.**

Bosco Due Koopmans

Kakouris Joliet O'Higgins Schockweiler

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 aprile 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart